

**IRES premiale 2025 –
Guida operativa (Legge
di bilancio 2025 e DM
MEF 8 agosto 2025)**

Premessa

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto, per il solo periodo d'imposta 2025 (soggetti "solari"), una riduzione transitoria di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES, dal 24% al 20% (c.d. "IRES premiale"). Il DM MEF 8 agosto 2025 ha definito le modalità attuative, le condizioni di accesso, le cause di decadenza e il coordinamento con altre discipline. La misura ha natura selettiva: premia la capitalizzazione (vincolo su utili 2024), l'investimento in beni qualificati (Industria 4.0 / Transizione 5.0) e la crescita occupazionale, imponendo altresì specifiche clausole di salvaguardia per evitare effetti elusivi o comportamenti opportunistici.

In breve (takeaways)

- Aliquota IRES ridotta al 20% per il periodo d'imposta 2025 (riduzione di 4 punti).
- Tre condizioni cumulative: (i) accantonamento utili 2024; (ii) investimenti rilevanti 4.0/5.0; (iii) base occupazionale e assenza di CIG (salve eccezioni).
- Periodo di sorveglianza fino al 5° periodo d'imposta successivo alla realizzazione degli investimenti: attenzione a dismissioni e delocalizzazioni.
- Massimale operativo: la minore imposta fruibile non può eccedere il costo degli investimenti rimasto a carico dell'impresa.

1. Inquadramento normativo e ratio

La misura si colloca nel percorso di attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), che prevede un meccanismo di riduzione dell'IRES condizionato al reinvestimento del reddito in investimenti qualificati e/o nuova occupazione. Il legislatore 2025 anticipa tale impostazione introducendo una disciplina transitoria, con presidi anti-abuso (vincolo di riserva e sorveglianza sui beni).

Fonti principali: art. 1, commi 436–444, L. 30 dicembre 2024 n. 207; DM MEF 8 agosto 2025 (GU 18 agosto 2025, n. 190); risoluzione AE n. 57/E del 17 ottobre 2025 (codici tributo).

2. Ambito soggettivo ed esclusioni

L'aliquota ridotta spetta ai soggetti IRES (art. 73 TUIR) e, per i non residenti, alle stabili organizzazioni in Italia. Per gli enti non commerciali, l'agevolazione opera limitatamente al reddito dell'eventuale attività commerciale.

Sono esclusi, tra gli altri: (i) soggetti in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria; (ii) soggetti che determinano il reddito (anche parzialmente) con regimi forfetari; (iii) soggetti che nel 2024 applicavano la contabilità semplificata.

3. Condizione n. 1 – Accantonamento dell'utile 2024

La prima condizione impone che almeno l'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato ad "apposita riserva". Ai fini della verifica, si considera accantonato tutto l'utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, inclusa la copertura di perdite di esercizio; sono considerati distribuiti anche gli eventuali acconti su dividendi ex art. 2433-bis c.c..

Il vincolo opera sostanzialmente su una scelta 'a consuntivo' (delibera di destinazione dell'utile 2024). In sede operativa è quindi centrale: (i) l'analisi delle delibere assembleari; (ii) la tracciabilità contabile della riserva; (iii) il presidio su eventuali utilizzi/distribuzioni nei due esercizi successivi.

Elemento	Regola	Criticità operative / note
Utile 2024	Riferimento: esercizio in corso al 31.12.2024	Per "solari": bilancio 2024. Per esercizi non coincidenti: rileva l'esercizio che ricomprende il 31.12.2024.
Quota minima da vincolare	≥ 80% dell'utile 2024 ad apposita riserva	Attenzione a delibere con acconti su dividendi (equiparati a distribuzione).
Copertura perdite	È "accantonamento" anche se l'utile è usato a copertura perdite	Serve comunque che non vi sia distribuzione ai soci.
Enti non commerciali	Utile riferito all'attività commerciale	Occorre una separazione contabile robusta.

4. Condizione n. 2 – Investimenti “rilevanti” (4.0 / 5.0)

La riduzione spetta se, a fronte dell'accantonamento, l'impresa realizza investimenti “rilevanti” in beni strumentali nuovi (anche in leasing) rientranti: (i) negli Allegati A e B alla L. 232/2016 (Industria 4.0); (ii) nell'ambito dei progetti Transizione 5.0 di cui all'art. 38 D.L. 19/2024 (beni 5.0), a condizione che siano conseguiti specifici obiettivi di riduzione dei consumi energetici.

Requisiti qualificanti: interconnessione al sistema aziendale (e permanenza dell'interconnessione per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza); per i 5.0, oltre all'interconnessione, riduzione dei consumi energetici della struttura ($\geq 3\%$) o dei processi interessati ($\geq 5\%$) nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene rispetto al periodo in corso al 31.12.2024.

Finestra temporale: investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025; ai fini della competenza si applica l'art. 109 TUIR (commi 1 e 2), a prescindere dai principi contabili adottati.

Ammontare minimo degli investimenti.

L'importo minimo è pari al maggiore tra: (a) 30% dell'utile accantonato; (b) 24% dell'utile 2023; (c) 20.000 euro. Il parametro dell'utile 2023 opera come “floor” anti-manipolazione e può rilevare anche se l'utile 2023 sia stato già distribuito.

Soglia	Formula	Esempio di calcolo
30% utile accantonato	$0,30 \times \text{utile accantonato}$ (che è $\geq 0,80 \times \text{utile 2024}$)	Utile 2024=100; accantonato=80 → soglia A=24
24% utile 2023	$0,24 \times \text{utile 2023}$	Utile 2023=200 → soglia B=48
Minimo assoluto	€ 20.000	Se soglie A e B < 20.000 → soglia=20.000
Soglia finale	$\max(A, B, 20.000)$	Nell'esempio: $\max(24, 48, 20)=48$

Schema operativo – Qualificazione e tempistiche degli investimenti

- Identificare i beni: Allegato A/B (4.0) e/o beni 5.0 (D.L. 19/2024).
- Verificare interconnessione (4.0/5.0) e, per 5.0, target di riduzione consumi (3% struttura o 5% processi).
- Verificare “realizzazione” ex art. 109 TUIR (consegna/spedizione o SAL per appalti; per leasing, regole di competenza).
- Documentare: ordini, DDT, collaudi, perizia/attestazione, evidenze IT di interconnessione, misurazioni energia per 5.0.
- Monitorare la permanenza dei requisiti nel periodo di sorveglianza.

5. Condizione n. 3 – Base occupazionale e CIG

La riduzione spetta se nel 2025: (i) il numero di unità lavorative annue (ULA) non diminuisce rispetto alla media del triennio precedente; (ii) sono effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (D.Lgs. 216/2023) almeno pari all'1% dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e comunque non inferiore a 1 unità.

La verifica della non diminuzione si effettua confrontando il numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno dell'ultimo mese del 2025 con la media dei 36 mesi precedenti, escludendo le uscite 'fisiologiche' (dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria orario, licenziamento per giusta causa).

È inoltre richiesto di non aver fatto ricorso alla CIG nel 2024 o nel 2025, salvo il caso di CIGO per eventi transitori e non imputabili a impresa o dipendenti (art. 11, co. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015).

Requisito	Test di verifica	Presidi consigliati
ULA non in diminuzione	FT Equivalenti ultimo mese 2025 ≥ media 36 mesi precedenti	Report HR mensile; riconciliazione con UNIEMENS; tracciamento cause di uscita.
Incremento TI (≥1% e ≥1 unità)	Nuove assunzioni TI “incrementali” ex D.Lgs. 216/2023	Piano assunzioni; controllo baseline 2024; conservazione contratti e comunicazioni obbligatorie.
Assenza CIG (salvo CIGO art.11 lett.a)	Nessun utilizzo CIG 2024-2025, eccetto CIGO per eventi transitori non imputabili	Rassegna provvedimenti INPS/accordi; motivazioni; verifica tipologia causale.

6. Determinazione del beneficio e “massimale” di fruizione

L'aliquota ridotta (20%) si applica al reddito imponibile 2025, nei limiti quantitativi determinati dalla disciplina. Sul piano economico, il vantaggio teorico è pari a: $4\% \times (\text{quota di reddito assoggettata ad aliquota ridotta})$.

Il decreto attuativo prevede che la minore imposta fruibile spetti nei limiti del costo degli investimenti “rimasto a carico dell'impresa”. In pratica, il risparmio d'imposta non può eccedere il costo netto degli investimenti rilevanti (al netto, ad esempio, di contributi in conto impianti o altre misure che coprono gli stessi costi).

Esempio di calcolo (logica del limite)

- Reddito imponibile 2025: € 1.000.000 → risparmio teorico: $4\% \times 1.000.000 = € 40.000$.
- Costo investimenti rilevanti rimasto a carico: € 30.000 → risparmio massimo fruibile: € 30.000.
- Quota di reddito assoggettabile al 20%: $€ 30.000 / 4\% = € 750.000$; residuo € 250.000 al 24%.
- Il limite diventa “binding” quando il reddito imponibile è superiore a $25 \times$ l'investimento netto.

7. Clausole di salvaguardia, periodo di sorveglianza e decadenza

La disciplina introduce un periodo di sorveglianza che decorre dal momento in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti e termina al quinto periodo d'imposta successivo. Entro tale arco temporale, il beneficio è "condizionato" al mantenimento dei beni e al rispetto dei vincoli di distribuzione della riserva.

7.1 Distribuzione della riserva

Si decade se la quota di utile accantonata (al netto della parte eventualmente utilizzata a copertura perdite) è distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024. In dichiarazione è previsto un prospetto dedicato con indicazione delle riserve costituite/incrementate e delle variazioni.

7.2 Investimenti: dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee, delocalizzazione

Si decade se i beni oggetto degli investimenti sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'impresa, oppure destinati stabilmente a strutture produttive all'estero (anche dello stesso soggetto) entro il quinto periodo d'imposta successivo all'investimento. La destinazione all'estero è considerata 'stabile' se il bene è localizzato fuori dall'Italia per la maggior parte di ciascun periodo d'imposta, con ragguaglio negli esercizi di acquisizione ed estromissione.

La decadenza può essere evitata mediante investimento sostitutivo nello stesso periodo d'imposta del realizzo, in coerenza con la disciplina di sostituzione prevista per i beni 4.0 (L. 205/2017).

Evento	Rischio	Mitigazione / note
Distribuzione riserva (entro 2 esercizi)	Decadenza e recupero imposta	Presidio del CDA su politiche dividendi; tracciabilità riserva; gestione perdite.
Cessione/dismissione bene	Decadenza (periodo di sorveglianza)	Valutare sostituzione nello stesso periodo; conservare documentazione.
Delocalizzazione all'estero	Decadenza	Monitorare location dei beni; policy IT/asset management; verificare "maggior parte del periodo".
Perdita requisiti (interconnessione / riduzione consumi 5.0)	Rischio contestazione requisiti	Audit tecnico; sistemi di monitoraggio e log; governance Transizione 5.0.

8. Operazioni straordinarie e riorganizzazioni aziendali

Il DM disciplina espressamente le operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda (incluse scissioni mediante scorporo), riconoscendo un principio di subentro: la società risultante/incorporante o beneficiaria subentra nei diritti e obblighi relativi alla riduzione IRES nei limiti del dante causa e nei termini originari.

In particolare: (i) se il dante causa non ha ancora soddisfatto la soglia minima degli investimenti, l'avente causa può completare gli investimenti entro i termini e "salvare" l'accesso; (ii) se nell'operazione partecipano soggetti che non rispettano il vincolo di accantonamento dell'utile, la fruizione può risultare proporzionalmente ridotta (meccanismo basato sul rapporto tra valori contabili delle attività). Si tratta di profili delicati nelle operazioni M&A intra-gruppo e nelle riorganizzazioni pre-sale.

Spunti per la due diligence (tax & corporate)

- Verificare delibere di destinazione utili 2024 e consistenza della riserva “IRES premiale”.
- Ricostruire gli investimenti 4.0/5.0 e lo stato dei requisiti tecnici (interconnessione, target energetici).
- Valutare la “portabilità” del beneficio in caso di fusione/scissione/conferimento e i riflessi sul periodo di sorveglianza.
- Presidiare i covenant post-deal: divieto di distribuzione riserve, vincoli su dismissioni e delocalizzazioni, policy HR su ULA e TI.

9. Adempimenti, documentazione e controlli

L’agevolazione richiede un set documentale integrato (civilistico, fiscale, tecnico e HR). L’esperienza comparata su 4.0/5.0 suggerisce di impostare un fascicolo unico di evidenze, anche in ottica di controlli successivi (periodo di sorveglianza).

Ambito	Documento/evidenza	Note
Civilistico	Verbale assemblea e delibera destinazione utile; movimentazione riserve	Evidenziare “apposita riserva” e vincoli.
Fiscale	Prospetto in dichiarazione; calcolo soglie; calcolo massimale	Coerenza tra reddito agevolato e investimenti netti.
Tecnico (4.0/5.0)	Perizia/attestazione; log interconnessione; misurazioni energia per 5.0	Presidio su permanenza dell’interconnessione.
HR	Report ULA; contratti TI; evidenze cause di cessazione; CIG	Allineare HR/Payroll e consulente del lavoro.

Versamenti: l'Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per il pagamento dell'IRES con aliquota ridotta mediante F24/F24EP (Risoluzione 57/E del 17 ottobre 2025).

10. Aree critiche e punti di attenzione (risk map)

La disciplina, come evidenziato anche dalla dottrina, presenta alcune aree di frizione: tempistiche tardive del decreto rispetto alle delibere sui bilanci 2024; esclusione delle imprese con perdita fiscale 2025 (nessun riporto del beneficio); parametro "utile 2023" che può innalzare significativamente la soglia investimenti in presenza di utili straordinari; introduzione di un limite di fruizione legato ai costi degli investimenti rimasti a carico dell'impresa, non espresso nella norma primaria.

Presidi consigliati (best practice)

- Simulazione ex ante del beneficio effettivo (tenendo conto del massimale) e verifica della convenienza rispetto alle sole misure 4.0/5.0.
- Pianificazione degli investimenti: evitare concentrazioni a ridosso della scadenza; presidio collaudi/interconnessione.
- Governance dividendi: policy interna e clausole statutarie/parasociali, ove utile, per evitare distribuzioni "involontarie".
- Clausole contrattuali in operazioni straordinarie: allocazione del rischio di decadenza e di recupero (indennizzi, escrow, covenant).